

# ASSOCIAZIONE “IL CARNEVALE DI ASCOLI”

## Statuto

Approvato all'unanimità dall'Assemblea il 3 giugno 1994

Modificato dall'Assemblea dei Soci il 19 maggio 2006

Modificato dall'Assemblea dei Soci il 7 settembre 2009

### **TITOLO I°** **Costituzione-Sede**

- art. 1)** E' costituita l'Associazione: “IL CARNEVALE DI ASCOLI”.
- art. 2)** L'Associazione ha sede in Ascoli Piceno presso l'Assessorato alla Cultura del Comune e può dotarsi di una propria sede organizzativa.

### **TITOLO II°** **Scopo Sociale**

- art. 3)** L'Associazione ha lo scopo di organizzare, sostenere ed incentivare tutte le iniziative tendenti alla valorizzazione del Carnevale Ascolano, secondo le sue tradizioni e le sue peculiari caratteristiche, affiancando l'opera di competenza degli Enti che lo patrocinano, proponendo agli stessi programmi, manifestazioni folcloristiche, rassegne e spettacoli collegati al carnevale. L'Associazione si prefigge inoltre lo scopo di effettuare e di promuovere attività di studio e di ricerca sul Carnevale Ascolano, di curare pubblicazioni e riviste periodiche, di dare vita ad un archivio per una completa documentazione delle varie edizioni carnevalesche nonché dar vita ad un eventuale museo.
- art. 4)** L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere finanziario ed organizzativo per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà aderire ad associazioni nazionali e internazionali nonchè locali che hanno per statuto finalità analoghe o similari.
- art. 5)** Sono ammessi in qualità di Soci le persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti; questi ultimi dovranno nominare, ciascuno, il proprio rappresentante nell'Assemblea.
- art. 6)** L'esercizio sociale si chiude il 30 aprile di ogni anno. Il Socio dovrà versare una quota annua che verrà stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, anche per categorie differenziate.
- art. 7)** I Soci hanno diritto di voto purchè in regola con il pagamento della quota sociale prevista entro 10 giorni prima dalla data dell'Assemblea. Saranno altresì considerati Soci con diritto di voto tutti quelli che risultino iscritti al 30 aprile dell'esercizio sociale precedente la data dell'Assemblea.

- art. 8)** La qualità di Socio decade automaticamente qualora non abbia provveduto al pagamento della quota annuale entro l'esercizio sociale in corso. Il Socio può essere espulso dall'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, qualora compia azioni contrarie alle finalità perseguite dall'Associazione o porti discredito alla stessa.

#### **TITOLO IV° Assemblea dei Soci**

- art. 9)** L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo posta ordinaria con almeno cinque giorni di anticipo, nella sede sociale o altrove secondo quanto sarà indicato nell'avviso.  
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- art. 10)** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con il 50% dei Soci in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione.
- art. 11)** Spetta all'Assemblea ordinaria:  
a) eleggere il Presidente  
b) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Provisori;  
c) determinare l'entità delle quote sociali annuali.  
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti dei Soci presenti.  
Non sono ammesse deleghe.
- art. 12)** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo; entro il 31 ottobre per l'approvazione del programma di massima.
- art. 13)** L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci.  
Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare:  
a) sulle modifiche al presente Statuto;  
b) sullo scioglimento dell'Associazione.  
L'Assemblea straordinaria, convocata con lettera raccomandata, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci, in prima convocazione, e con almeno un terzo dei Soci, in seconda convocazione.

#### **TITOLO V Consiglio Direttivo**

- art. 14)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, nominato a norma dell'art. 11, e da altri dieci membri di cui uno, di diritto, rappresentato dal Sindaco del Comune di Ascoli Piceno o da un suo delegato, mentre gli altri nove sono eletti dall'Assemblea.  
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali e il Presidente Non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

- art. 15)** Il Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento elegge, fra i suoi componenti, il Vice Presidente, il Segretario organizzativo ed il Segretario Amministrativo.  
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.  
Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio Direttivo.  
Il Consiglio Direttivo può, per determinati atti, delegare, nei limiti consentiti dallo Statuto, le proprie attribuzioni al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo.
- art. 16)** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso, anche per vie brevi, da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione contenente gli argomenti da trattare. Le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.  
I Consiglieri che per tre volte in un esercizio risultino assenti ingiustificati, saranno considerati dimissionari. I Consiglieri che, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare saranno sostituiti dai non eletti secondo la graduatoria risultante dal verbale delle elezioni. A parità dei voti conseguiti la precedenza spetta al Socio con maggiore anzianità di iscrizione; nel caso di pari anzianità di iscrizione, al più anziano di età. In assenza di sostituti provvede l'Assemblea alla prima riunione utile.
- art. 17)** Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) convocare le Assemblee;
  - b) attuare le deliberazioni assembleari;
  - c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo con le relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) approvare l'ammissione di nuovi Soci e provvedere alla dichiarazione di decadenza di cui al precedente art.8);
  - e) predisporre i programmi di attività secondo quanto previsto dall'art. 3, da sottoporre all'Assemblea, e realizzare direttamente ogni altra eventuale iniziativa rientrante nelle finalità dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri della gestione societaria, amministra il patrimonio sociale e promuovere ogni azione che si renda necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.
- art. 18)** Il Segretario Organizzativo cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo in appositi registri e si occupa in generale del normale funzionamento del lavoro di segreteria.
- art. 19)** Il Segretario Amministrativo cura la contabilità sociale, predispone le modalità per la riscossione delle quote annuali e per l'erogazione delle spese, compila il registro di cassa ed esplica tutte le altre attività inerenti l'incarico. Le somme disponibili saranno depositate presso istituti bancari in libretti o conti correnti intestati all'Associazione; in quest'ultimo caso i prelievi saranno effettuati mediante apposite firme congiunte del Presidente (o del Vice Presidente, in caso di indisponibilità) e del Segretario Amministrativo.

## **TITOLO VI°**     **Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri**

**art. 20)** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica tre esercizi sociali, rinnovabili per ulteriori due mandati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Provvede al controllo della contabilità della cassa e del bilancio nonché alla stesura delle relative relazioni.

**art. 21)** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri tra i quali nomina il Presidente; dura in carica tre esercizi sociali, rinnovabili per ulteriori due mandati. Ha il compito di giudicare su eventuali ricorsi dei Soci circa i provvedimenti adottati dal Comitato Direttivo nei confronti degli stessi nonché assumere proprie autonome iniziative nei confronti dei Soci . Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

## **TITOLO VIII°**     **Patrimonio Sociale**

**art. 22)** Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote contributive dei soci, enti, associazioni e privati;
- b) utili di gestione;
- c) beni provenienti da donazioni e/o lasciti o acquisti della società.

## **TITOLO IX°**     **Scioglimento dell'Associazione**

**art. 23** In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio esistente a quella data sarà devoluto al Comune di Ascoli Piceno per fini benefico-sociali.